



COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino*



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

Ordinanza Sindacale N. 43 DEL 09/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. LIMITAZIONE E CHIUSURA AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

VISTI: - l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

- Il D. Lgs. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile; - l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

- il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;

- l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della "chiusura al pubblico di strade urbane"

- l'art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

- l'art. 1, di cui al punto 4 e al punto 9 lettera gg del D.P.C.M. 3 Novembre 2020, che consente al Sindaco di disporre la chiusura al pubblico delle strade o piazze o luoghi nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti, alle strutture ricettive legittimamente aperte, ai luoghi di culto e alle abitazioni private.

- La circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20.10.2020 nella quale introduce delle note esplicative in merito al conferimento ai sindaci del potere di chiusura delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, introdotto dal DPCM 18 ottobre 2020;

CONSIDERATO

- Il costante aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale;



COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino*



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

- Che nelle sottoelencate aree dell'ambito urbano, perimetrato territorialmente dalle seguenti vie e piazze, anch'esse ricomprese nel divieto (fatta eccezione per quelle espressamente indicate come escluse), si determinano fenomeni di addensamento

- 1) VIA IV NOVEMBRE, VIALE DEGLI OLMI, VIALE 2 GIUGNO, VIA CESARE BATTISTI E PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA.
- 2) INTERO PIANO DELLA CHIESA MARIA SS. DELL'ASSUNTA COMPRESI I GIARDINI PUBBLICI E LA GRADINATA.
- 3) AREA ARTIGIANALE IN VIA BUTTICI INCLUSO IL PARCO LEONARDO.
- 4) PARCO PUBBLICO GIOVANNI FALCONE
- 5) PARCO MARCELLINA.

- Che nelle aree sopra delimitate si vengono a creare occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

- Che nelle aree sopraelencate possono, pertanto, verificarsi con maggiore probabilità contagi epidemiologici da Covid-19

RITENUTO

- Che per attenuare la costante diffusione epidemiologica in corso occorre adottare un provvedimento contingibile ed urgente che interdica al pubblico l'accesso nelle aree come sopra descritte e delimitate;

- Che, al fine di tutelare la salute pubblica, l'accesso in dette aree è da consentire solamente ai cittadini previo giustificato motivo per recarsi al Nido d'Infanzia Comunale, alla Scuola dell'Infanzia Paritaria, alle strutture ricettive legittimamente e regolarmente aperte, ai luoghi di culto e alle abitazioni private.

- Che per le ragioni su esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale a tutela dell'igiene e sanità pubblica

ORDINA



COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino*



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

A partire dal giorno 10.11.2020 e fino al giorno 03.12.2020 è disposta la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, per recarsi al Nido d'Infanzia Comunale, alla Scuola dell'Infanzia Paritaria, alle strutture ricettive legittimamente e regolarmente aperte, ai luoghi di culto e alle abitazioni private.

DEL CENTRO STORICO

- 1) VIA IV NOVEMBRE, VIALE DEGLI OLMI, VIA CESARE BATTISTI E PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA;
- 2) INTERO PIANO DELLA CHIESA MARIA SS. DELL'ASSUNTA COMPRESI I GIARDINI PUBBLICI E LA GRADINATA.
- 3) AREA ARTIGIANALE IN VIA BUTTICI INCLUSO IL PARCO LEONARDO.
- 4) PARCO PUBBLICO GIOVANNI FALCONE
- 5) PARCO MARCELLINA.

AVVERTE

- Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza, previa pubblicazione di rito dovrà essere resa nota al pubblico tramite i consueti canali di divulgazione e trasmessa a:

Prefettura di Chieti;

Questura di Chieti;

Comando dei Carabinieri di Tollo (CH);

Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

Polizia Municipale di Tollo (CH)

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;



IL SINDACO

(Dott. Angelo Radica)

